



COMUNE DI PORTO CESAREO

(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.63

Adunanza Straordinaria in 1° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Piano Razionalizzazione Partecipate al 31.12.2020.

**Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000**

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data 18/11/2021

Il responsabile del servizio

F.to Anna Consiglia FANIZZA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data 23/11/2021

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 16:18 nella sala adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1 TARANTINO Silvia	Sì	
2 PALADINI Barbara		Sì
3 PELUSO Anna	Sì	
4 ALBANO Salvatore	Sì	
5 SAMBATI Eugenio	Sì	
6 DE MONTE Pasquale	Sì	
7 PICCINNO Tania	Sì	
8 PELUSO Andrea		Sì
9 FALLI Annalucia	Sì	
10 SCHITO Francesco		Sì
11 MY Stefano	Sì	
12 PALADINI Anna	Sì	
13 FANIZZA Luigi Francesco	Sì	

Assiste Il Segretario Generale Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE - Avv. Pasquale DE MONTE assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.

Nomina Scrutatori : 1° _____//_____
2° _____//_____
3° _____//_____

Consiglieri presenti n. 10 – assenti n. 3 (Paladini Barbara, Peluso Andrea e Schito – assenti giustificati)

Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 13 ottobre 2017 con deliberazione n. 76;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- pertanto, dopo la revisione del 2015 e quella del 2017, il Comune di Porto Cesareo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Società partecipata	Sede legale	Quote possedute
---------------------	-------------	-----------------

GAC Jonico-Salentino Soc. Cons. A r.l.	Piazza Salandra 1 - Nardò	12,50%
Gal "Terre D'Arneo" s.r.l.	Via Roma 27 - Veglie	0,08%
Gal "Terre D'Arneo" SCARL.	Via Mameli, 9 - Veglie	2,00%

DATO ATTO che la Società Consortile a responsabilità limitata "G.A.C. - Gruppo di Azione Costiera Jonico-Salentino", con nota del 04/01/2019 prot. 115 ha comunicato, con la trasmissione copia dell'atto notarile Notar Luca Di Pietro registrato in Lecce il 29 giugno 2018 al n. 6678/1T, l'avvio delle procedure di liquidazione e il contestuale scioglimento dell'intero consiglio di amministrazione della suddetta società.

PRECISATO che Gruppi di Azione Locale rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, c. 6, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che stabilisce *"E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014"*;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016, stabilisce l'inapplicabilità dell'art. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni e che, pertanto, in considerazione delle attività di competenza del GAL, lo stesso potrebbe rientrare in tale ambito;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si

- considerano I risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: "il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

VALUTATE le attività e i servizi propri delle suddette società partecipate dall'Ente, e constatato che la partecipazione presenta i caratteri di necessità per il perseguimento di finalità istituzionali e di servizi di interesse generale e che, conseguentemente, sussistono i requisiti per il mantenimento della partecipazione;

PRECISATO, altresì, che la partecipazione alle medesima società. non comporta oneri a carico del bilancio comunale, in quanto, i costi del funzionamento sono garantiti da fondi comunitari;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli 9 – astenuti 1 (My)

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. **DI APPROVARE** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Porto Cesareo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/2017 n. 100 e analiticamente dettagliata negli Allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI PRENDERE ATTO** che alla data del 31/12/2020 l'Ente risulta avere le seguenti partecipazioni:

Società partecipate	Sede legale	– Quote possedute
GAC Jonico-Salentino Soc. Cons. A r.l.	Piazza Salandra 1 - Nardò	12,50%
Gal "Terre D'Arneo" s.r.l.	Via Roma 27 - Veglie	0,08%
Gal "Terre D'Arneo" SCARL.	Via Mameli, 9 - Veglie	2,00%

– Che è in corso la procedura di liquidazione del GAC Jonico-Salentino Soc. Cons. A r.l. ;

3. **DI PRENDERE ATTO**, altresì, che relativamente al GAC Jonico-Salentino Soc. Cons. A r.l. è stata avviata la procedura di liquidazione come da comunicazione dello stesso GAC del 04.01.2019 prot. 115;

4. **DI RITENERE** che la partecipazione nelle sopra elencate società è da ritenere fondamentale per il perseguimento delle finalità di interesse generale per azioni di programmazione e gestione territoriale, mediante il reperimento di fondi a livello comunitario a beneficio del territorio comunale e che ai sensi dell'art. 4, c. 6, del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e dell'art. 26, comma 2, del Testo unico n. 175/2016, sussistono i requisiti per il mantenimento della partecipazione ;

5. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

6. **DI COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del TU,

Con ulteriore votazione in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) con voti favorevoli 9 – astenuti 1 (My).

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Pasquale DE MONTE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì, 15/12/2021

Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

- ☐ E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;
- ☐ E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.
Enti Locali);

Lì, _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Per copia conforme.

Lì, _____

Il Segretario Generale
Dott. Pierluigi CANNAZZA
